



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 08/03/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2001, n. 182

Modifica del Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino e delle disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole, di cui alla deliberazione n. 1935 del 28 dicembre 2000.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

- con delibera di Giunta regionale n. 1935 del 28/12/2000 è stato approvato il Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino;
- la predetta delibera autorizza il Settore Agricoltura a seguire le fasi della verifica tecnica da parte del MiPAF e dei Servizi della Commissione U.E. e, nel caso di richiesta di modifica, di predisporre il relativo atto da sottoporre all'adozione della Giunta Regionale
- il Comitato ex art. 7 del DM 27 luglio 2000, con nota prot. n. 678 del 31/01/2001 ha formulato alcune osservazioni di cui di seguito si evidenziano quelle sostanziali:
 - a) non appare possibile l'esecuzione dei vigneti in 3 anni di tempo così come previsto nel Piano;
 - b) al fine della garanzia in ordine al non aumento della produzione vitivinicola è necessario rilevare già nei documenti allegati al progetto di ristrutturazione i dati relativi alle rese del vigneto oggetto di ristrutturazione e quelle dello stesso vigneto dopo l'intervento; nel caso in cui l'esercizio del reimpianto avvenga da superficie non irrigua a superficie vitata irrigua si applica una riduzione alla superficie ristrutturata;
 - c) è necessario fornire chiarimenti in ordine alla possibilità del pagamento anticipato del sostegno su cauzione;
 - d) è necessario precisare nel piano che in media, per l'esercizio 2000/2001 l'importo erogato, per ettaro, non può essere superiore a £ 14.189.255 e che tale importo è comprensibile delle perdite di reddito derivante dall'attuazione delle misure.

Infine il predetto Comitato fa rilevare che i tempi e le procedure previste dal Piano non consentirebbero la realizzazione del 1° anno di applicazione del piano stesso Tale possibilità può essere invece ottenuta nell'ipotesi del pagamento anticipato del sostegno.

Al fine di poter dare attuazione al piano si ritiene necessario procedere alla modifica del medesimo piano per adeguarlo alle osservazioni formulate dal Comitato ex art 7 del DM 27 luglio 2000.

Tutto ciò premesso e considerato si propone:

- 1) di approvare la modifica del piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino;
- 2) di confermare la proroga di 10 giorni del termine precedentemente fissato per l'adeguamento dei progetti già presentati, o ancora da presentare, alle disposizioni recate dal presente provvedimento (già concessa con la deliberazione di Giunta regionale n 109 del 13/02/2001);
- 3) di autorizzare l'Assessorato all'agricoltura ad apportare modifiche non sostanziali al piano in questione qualora il MiPAF o l'AGEA o la Commissione U.E lo richiedessero;

4) di autorizzare il Settore Agricoltura a procedere con provvedimento dirigenziale alla ripartizione provinciale delle risorse e delle superfici vitate ristrutturabili assegnate alla Regione Puglia.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento pertanto non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art 4, comma 4, lettera a) della L R n 7/97

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di approvare il piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà classificate per la produzione di uva da vino di cui alla propria deliberazione n 1935 del 28/12/2000, come modificato con il presente atto, riportato nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di confermare la proroga di 10 giorni del termine per la presentazione delle domande di sostegno, già concessa con propria deliberazione n 109 del 13/02/2001;
- di stabilire che entro il suddetto termine dovranno essere adeguate le domande e i relativi atti progettuali già presentati;
- di confermare quant'altro stabilito nel deliberato di cui al citato provvedimento n 1935/2000, non in contrasto con il presente provvedimento;
- di autorizzare l'Assessorato all'Agricoltura a seguire le fasi della verifica di conformità da parte del MiPAF, dell'AGEA e della Commissione U E. e, nel caso di richiesta di rettifica, di procedere a dette rettifiche;
- di autorizzare il Settore Agricoltura a procedere con provvedimento dirigenziale alla ripartizione provinciale delle risorse e delle superfici vitate ristrutturabili assegnate alla Regione Puglia;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto e del relativo allegato all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP, ai sensi dell'art 6, lettera g), della L R n 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato A

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione,
Riforma fondiaria, Foreste, Acquacoltura,
Caccia e Pesca

Settore Agricoltura

PIANO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI CON
VARIETA' DI UVE CLASSIFICATE PER LA PRODUZIONE DI VINO.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E TECNICHE PER L'AVVIO DEGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE
VITICOLE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO (IN APPLICAZIONE DEL
TITOLO II, CAPO III DEL Reg. (CE) n. 1493/1999 E DEL CAPO IV DEL Reg. (CE) n. 1227/2000).

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

1) PREMESSE

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, allo scopo di adeguare la qualità della produzione di vino alla domanda del mercato, ha istituito, tra l'altro, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Il regime di aiuti consiste nel sostegno pubblico alla realizzazione di piani di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti (in appresso denominati "piani") e si applica a uno o più dei seguenti casi: a) operazioni di riconversione varietale anche mediante sovrainnesto; b) reimpianto di vigneti; c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti finalizzate all'obiettivo prefissato.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 detta modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/1999 e, in particolare, gli articoli dal 12 al 18 relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Peraltro, l'art. 12 del Reg. (CE) n. 1493/1999 statuisce che gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione compresa la loro approvazione.

Per cui il D.M. del 27 luglio 2000, che disciplina le modalità applicative delle norme previste dai citati Reg (CE) n 1493/1999 e n 1227/2000, ha disposto che le Regioni fissano le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione e il controllo della corretta esecuzione dei piani in conformità alla normativa comunitaria.

Inoltre l'art. 7 del suddetto decreto al paragrafo 4 dispone che le regioni inviano i piani all'organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n 165, previa verifica di conformità dei piani stessi alla vigente normativa comunitaria da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF); mentre al paragrafo 7, dispone che le Regioni inviano all'organismo pagatore, secondo le modalità e i tempi fissati dall'organismo stesso, l'elenco dei soggetti cui spetta il pagamento degli aiuti

Poiché la Commissione dell'U.E. al momento dell'approvazione del presente atto non ha ancora emesso la decisione di approvazione dell'inventario viticolo regionale, condizione indispensabile per la concessione del sostegno alla realizzazione dei piani, la Giunta regionale stabilisce che le domande di contributo non produrranno alcun effetto e non determineranno alcuna obbligazione qualora la Commissione dell'U.E. emetta decisione negativa circa la compilazione dell'inventario e che la Regione Puglia è esonerata da ogni responsabilità connessa all'eventuale decisione negativa della Commissione medesima Quanto appena detto è valido anche per l'eventuale esito negativo della verifica di conformità del MIPAF e dell'organismo pagatore.

Inoltre, considerato che le risorse finanziarie assegnate alla Regione per la realizzazione dei piani saranno gestite direttamente dall'AGEA (Organismo pagatore nazionale), e, quindi, non saranno trasferite alla Regione medesima, si stabilisce che la realizzazione delle opere e degli acquisti cui si riferiscono le domande presentate è ad esclusivo rischio dell'azienda interessata con sollievo della Regione Puglia da ogni responsabilità ed impegno circa l'ottenimento di eventuali futuri contributi per le

opere realizzate sulla base del presente atto.

Ciò premesso la Regione Puglia ha elaborato il presente piano, che peraltro costituisce stralcio del Piano di sviluppo del settore vitivinicolo approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1158 del 15/3/1990, contenente anche le disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno. Esso costituisce pertanto avviso per la presentazione delle domande di contributo.

2) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO NAZIONALE

La superficie vitata nazionale per la produzione di uva da vino si aggira sui 832.000 ettari dai quali si producono annualmente circa 8 milioni di tonnellate di uve.

La produzione italiana di vino si aggira attorno ai 56-58 milioni di ettolitri all'anno, dei quali il 52% circa è rappresentata da vini bianchi ed il restante 48% da vini rossi e rosati.

Il settore del vino è caratterizzato da un interscambio con l'estero strutturalmente attivo, realizzando un'esportazione oscillante tra i 15 e i 20 milioni di ettolitri.

In tale contesto si assiste ad una pesantezza del mercato dei vini da tavola, in particolare quelli sfusi, mentre i vini a denominazione di origine e confezionati determinano un progressivo aumento delle vendite confermando che, per una stabile affermazione sui mercati esteri, bisogna puntare sulla qualità. I consumi di vino, in Italia come in tutti i Paesi a tradizione vitivinicola, mostrano segnali di cedimento, ma anche la tendenza a riqualificarsi; diminuiscono infatti per i vini da tavola mentre aumentano per quelli a denominazione di origine.

Parallelamente, la scoperta degli effetti benefici di un moderato consumo di vino rosso ha determinato un riorientamento dei gusti dei consumatori in base al colore.

Nel medio periodo le possibilità di sbocco del vino italiano subiranno la pressione della concorrenza dei Paesi a viticoltura emergente (Cile, Australia, Argentina, etc...) che stanno intaccando il primato dell'Unione Europea. Questi Paesi hanno la possibilità di effettuare nuovi e moderni investimenti, vista l'assenza di una legislazione che limiti, o quanto meno regolamenti l'impianto dei vigneti.

Di conseguenza, a parità di qualità e per determinati segmenti di mercato, l'Unione Europea e l'Italia in particolare rischia di soccombere sul fronte della competitività dei prezzi.

E' chiaro pertanto che in tale situazione i nostri prodotti vinicoli potranno competere sui mercati attraverso il perseguimento e consolidamento dell'immagine di qualità, tradizione e garanzia di genuinità.

2.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA VITIVINICOLTURA ITALIANA

Tra i punti di forza della filiera si possono annoverare:

- a) Caratteristiche pedoclimatiche particolarmente favorevoli per la vitivinicoltura;
- b) Una buona base varietale che si va ampliando attraverso la valorizzazione di un buon numero di vitigni autoctoni;
- c) Un'eccellente base qualitativa, specie nella fascia di mercato medio-alta;
- d) Una notevole ampiezza di assortimento di prodotti vinicoli capace di offrire una gamma ampiamente diversificata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di consumo;
- e) Un forte legame tra vino e arte, storia, cultura, prodotti tipici, tradizioni e gastronomia: ne è emblema la nascita e la diffusione delle "Strade del vino", che contribuiscono alla valorizzazione del prodotto in relazione al territorio collegando l'enologia al turismo.

Tra i punti di debolezza si possono annoverare:

- a) Frammentazione eccessiva della produzione che rende difficile l'adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato;
- b) Scarsa diffusione della meccanizzazione;
- c) Un generale stato di invecchiamento dei vigneti e la presenza di forme di allevamento della vite del passato che si traduce in svantaggi in termini di costi;

- d) La permanenza, accanto a produzioni di ottimo livello qualitativo, di una parte ancora importante di produzioni orientate ai volumi, con elevate rese e di qualità mediocre;
- e) Scarsa propensione al confronto diretto con il mercato e alla comprensione delle dinamiche dei processi di acquisto e di consumo.

2) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO REGIONALE

La superficie vitata pugliese per la produzione di uva da vino è di circa 109.000 ettari da cui si producono annualmente dagli 8 ai 9 milioni di ettolitri di vino.

Negli ultimi anni la Puglia ha registrato una forte diminuzione della superficie vitata pari a circa il 29%, passando da 153.090 ettari del 1979 ai 109.001 ettari del 1999.

La vite è diffusa quasi senza interruzioni lungo gli oltre 400 Km. di sviluppo della regione. Ciò spiega come la produzione vinicola pugliese non si distingue soltanto per l'apporto quantitativo al complesso della produzione nazionale, ma anche per la varietà dei suoi vini ottenuti nella lunga fascia di terra che scorre attraverso le sue cinque provincie. Il quadro enologico che ne deriva è composto da ben otto zone dalle caratteristiche naturali ed ambientali diverse: San Severo, Lucera, Barletta, Murgia nord-occidentale, Murgia centrale, Murgia sud-orientale, Tarantino e Penisola salentina.

La struttura socio-economica delle aziende viticole è caratterizzata dall'età media elevata dei viticoltori e dalla frammentazione dei vigneti che finora ha ostacolato la loro capacità di rinnovamento.

L'obsolescenza tecnica ed economica di gran parte dei vigneti pugliesi impone una rigorosa ristrutturazione e riconversione per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi.

Il comparto vinicolo pugliese ha fatto registrare, nel periodo 1990-97, una sostanziale costanza della produzione realizzata, sia in quantità che in valore.

Essa si attesta su circa 620 miliardi di lire e rappresenta quasi il 12% della PV agricola regionale. L'incidenza sul comparto vinicolo nazionale è pari a circa il 13%.

Un aspetto importante da rilevare per questo comparto è l'insufficienza delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica, realizzate su una superficie rispettivamente pari al 3% e al 7% del potenziale produttivo regionale.

Il vino pugliese alimenta flussi esportativi consistenti, mentre le importazioni sono particolarmente contenute. Ne consegue che il saldo commerciale è decisamente favorevole (+ 260 miliardi di lire, media 1995/97).

Le esportazioni sono destinate in particolare al mercato europeo, tedesco in primo luogo, nel quale, nell'ultimo biennio, esse sono aumentate del 50% sia in quantità che in valore. Gli elementi di successo sono rappresentati dalla tendenza al miglioramento generale della qualità, dalla competitività dei prezzi e dalle caratteristiche proprie dei vini pugliesi, cui, tra l'altro, sono stati attribuiti importanti riconoscimenti qualitativi. Altro partner europeo, soprattutto per i prodotti salentini, è il Regno Unito, nel quale il circuito commerciale vede la preponderanza (88%) della GDO che destina, come avviene anche negli altri Paesi comunitari, ampi spazi ai vini della Puglia. Interessante è anche il mercato svizzero, sia pure ancorato alle produzioni più tradizionali, mentre un vero e proprio boom di vendite si segnala in Danimarca e nei paesi Scandinavi. Grosse potenzialità presenta il mercato nord americano.

E' da evidenziare, comunque, la crescente concorrenza dei vini di origine extra UE (Cile, Argentina, Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda).

A fronte delle valide performance commerciali dei vini di qualità, si è assistito ad una contrazione dei consumi e delle vendite degli altri vini.

L'effetto sostitutivo di altre bevande a minor tasso alcolico si è avvertito esclusivamente per quest'ultima tipologia di vini, mentre si è registrato un aumento dei consumi dei prodotti di qualità.

4) OBIETTIVI GENERALI DELLA VITIVINICOLTURA REGIONALE

Quanto detto in precedenza sottolinea la presenza di ampie prospettive di mercato per i vini di qualità della Puglia.

Conseguentemente nella misura 4.5 - Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli del POR Puglia 2000-2006 sono previsti interventi di ammodernamento tecnologico e strutturale delle cantine per la produzione di vini di qualità a DOC e a IGT. Mentre gli interventi per il miglioramento degli impianti viticoli saranno realizzati con il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Gli effetti determinati da tali interventi sono costituiti da un aumento delle produzioni di qualità, che - come evidenziato - presentano interessanti prospettive di mercato. Ulteriore effetto positivo generato è l'esclusione dal mercato dei vini non di qualità che soffrono attualmente una grave crisi di vendite. In sintesi, si sosterrà un intervento di carattere sostitutivo che non determinerà un aumento della capacità produttiva del comparto ma, anzi, potrà causarne una riduzione in virtù dei limiti produttivi per unità di superficie propri dei disciplinari delle produzioni a DOC e a IGT.

Infatti la politica vitivinicola regionale persegue gli obiettivi della riduzione o mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Il primo obiettivo è stato in realtà, già conseguito, se si considera che la produzione media ottenuta nei primi anni ottanta si aggirava attorno agli 11 - 11,5 milioni di ettolitri, mentre la produzione media dell'ultimo quinquennio 1994/99, è stata di circa 8,5 milioni di ettolitri, con una riduzione del 26% circa.

Il rafforzamento del processo in corso per il miglioramento della qualità e la diversificazione dei tipi di vino pugliese, ritenuti insieme di importanza strategica per il settore, sarà conseguito anche attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i viticoltori beneficiari dei contributi previsti, iscriveranno i vigneti ristrutturati o riconvertiti negli appositi albi dei vini a DOC e negli elenchi dei vini a IGT.

Infine, con l'aumento della quota di tali vini si avrà sicuramente una diminuzione della produzione dei vini comuni da tavola.

Inoltre, la conservazione della viticoltura nelle aree vocate, garantirà contro il rischio di un grave degrado del territorio per l'abbandono dei terreni agricoli.

Si contribuirà oltremodo all'incremento del reddito del produttore viticolo, all'aumento dell'indotto, al mantenimento dei livelli occupazionali, all'elevazione del livello professionale degli addetti e, quindi, alla creazione di una moderna immagine della produzione vinicola pugliese.

In conclusione si ritiene che uno dei più importanti strumenti di competitività della viticoltura pugliese nei confronti dell'emergente viticoltura dei Paesi extra comunitari è rappresentato dalla valorizzazione dei vitigni tradizionali che, peraltro, si coltivano in ambiti ristretti difficilmente riproducibili in altri continenti.

Sotto questo aspetto la Puglia possiede le potenzialità per affrontare la concorrenza dei vini dei nuovi Paesi produttori, puntando sul buon rapporto qualità/prezzo. Ciò in quanto strutturalmente la sua enologia è basata soprattutto sui vini tipici con indicazione di vitigno, in particolare di quelli autoctoni, mentre i costi di produzione consentono di offrire tuttora i vini a prezzi contenuti.

5) DIMENSIONE DELL'INTERVENTO

Si stima che la superficie viticola pugliese bisognosa di ristrutturazione/riconversione ammonta a circa 25.000 ettari.

Tuttavia considerato l'arco di validità del regime di sostegno comunitario (2000-2006) e sulla base delle assegnazioni delle risorse finanziarie, si prevede di poter ristrutturare circa 10.000 ettari.

Alla fine dell'intervento la produzione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica si prevede che subirà un incremento di circa 1.300.000 ettolitri di vino, portando la produzione complessiva pugliese di tali tipi di vino a circa 2.300.000 ettolitri, pari al 20-25% della produzione totale pugliese.

Contestualmente si avrà una riduzione dei vini comuni da tavola di circa 2 milioni di ettolitri, portando una diminuzione di circa 700.000 ettolitri alla produzione totale regionale, pari ad un ulteriore diminuzione dell'8% circa della produzione complessiva, che andrà ad aggiungersi al già forte decremento (-26%) registratosi negli ultimi venti anni.

6) SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono:

- le Associazioni dei produttori agricoli;
- le Cooperative agricole;
- i Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a DOC e IGT;
- le associazioni di scopo che comprendono imprenditori agricoli;
- le società (di persone, e di capitali) costituite a norma delle vigenti leggi ed esercitanti attività agricola;
- gli imprenditori agricoli singoli.

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO:

Privati conduttori di aziende vitivinicole.

7) LOCALIZZAZIONE

I vigneti oggetto dei piani devono essere ubicati nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DOC e DOCG) e dei vini a indicazione geografica tipica (IGT).

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione deve comprendere vigneti ubicati nella stessa provincia.

Un soggetto attuatore può presentare un progetto per ogni singola provincia.

8) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati alle azioni previste dal piano devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e di reimpianti;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata;
- c) essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;
- d) essere in possesso della copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata a norma dell'art. 1, comma I del DM 26 luglio 2000 o, comunque, impegnarsi alla sua presentazione entro il 31 marzo 2001.

I vigneti devono essere eseguiti con l'impiego di varietà, sestri d'impianto e forme di allevamento indicati dagli indirizzi tecnici di cui al successivo punto 9.

In tutti i casi i vigneti ristrutturati non devono comportare un aumento del potenziale produttivo. Tale condizione viene assicurata dall'obbligo, prescritto ai conduttori viticoli partecipanti al piano, di iscrivere i vigneti ristrutturati negli albi dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e negli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).

Inoltre il non aumento della resa è assicurata dal passaggio dalla forma di allevamento a tendone, che notoriamente rappresenta la forma di conduzione più diffusa in Puglia, alla forma di allevamento a spalliera che determina una notevole riduzione della carica di gemme a frutto.

Mentre nel caso di ristrutturazione di vigneto a spalliera non iscritto agli albi DOC e IGT la diminuzione della resa è garantita dall'obbligo di iscrizione negli albi e quindi dal rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione, notoriamente più basso delle rese per la produzione di vini da tavola.

Al fine della precisa quantificazione della superficie vitata si fa riferimento alla definizione della stessa riportata nell'art. 1, paragrafo 6 del D.M. del 26 luglio 2000.

9) INDIRIZZI TECNICI

Di seguito vengono riportate le indicazioni tecnico-agronomiche per la realizzazione di vigneti razionali, moderni e competitivi, orientati al miglioramento qualitativo delle produzioni enologiche regionali.

In linea generale si intende favorire i progetti di ristrutturazione collettivi che comportano realizzazioni di vigneti nelle aree collinari, interne e svantaggiate; che tendono all'accorpamento all'interno dell'azienda e in maniera più ampia in un areale circoscritto, a comprovata attitudine alla coltivazione della vite.

I progetti devono prevedere la realizzazione di vigneti meccanizzabili integralmente o in parte e a tal fine la tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione.

I sistemi di allevamento da utilizzare sono, quindi, quelli a spalliera, con sestri di impianto di buona intensità e con distanze tra le file tale da permettere un agevole uso delle macchine.

Inoltre devono essere privilegiati i sistemi di potatura che consentono di contenere la resa di uva per ceppo.

Devono essere valorizzati alcuni vitigni autoctoni la cui validità è stata ampiamente dimostrata quali: il Primitivo, il Negroamaro, il Bombino Nero e il Bombino Bianco, l'Ottavianello, l'Uva di Troia, il Greco, il Fiano, il Bianco d'Alessano, il Pampanuto, la Verdeca, il Susumaniello, l'Aleatico ed altri indicati dalle istituzioni della ricerca e sperimentazione.

Inoltre per i disciplinari a DOC che lo prevedono e per la produzione di vini a IGT, unitamente ai vitigni autoctoni può essere favorita la coltivazione di vitigni miglioratori di pregio quali: Aglianico, Pinot Nero e Pinot Bianco, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Merlot ed altri indicati dagli istituti di cui sopra.

Le tecniche di gestione del vigneto devono preferibilmente ispirarsi ai principi della produzione integrata nel rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore. L'irrigazione va intesa esclusivamente in termini fisiologici come irrigazione di soccorso e non come tecnica di forzatura. L'irrigazione pertanto va attuata soltanto nel periodo di assenza di umidità utile nel terreno, applicando ridotti volumi di adacquamento al fine di non interrompere l'attività metabolica della

vite ed ottenere migliori produzioni qualitative.

Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere certificato e comunque controllato per quanto attiene i virus.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sorniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato con materiale geneticamente garantito e sanitariamente esente dalle principali malattie.

10) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il regime di aiuto si applica a una o più delle seguenti azioni:

a) Sovrainnesto (consiste nella sola sostituzione, mediante reinnesto, in un vigneto ritenuto già razionale per forme di allevamento, per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di una varietà di vite ritenuta non più idonea, con altra di maggior pregio enologico e commerciale, iscritta nell'elenco delle varietà raccomandate). Questa azione consente la sostituzione di una varietà:

- non più idonea per la produzione di un vino di qualità;
- ovvero che non rientri tra le varietà ammesse dal disciplinare di produzione del vino a D.O.C. o a IGP della zona in cui è ubicato il vigneto;
- oppure che non è in linea con le scelte produttive e di collocazione sul mercato dell'azienda vitivinicola.

b) Reimpianto (consiste nell'impianto di un vigneto razionale e idoneo alla meccanizzazione, utilizzando un diritto di reimpianto già posseduto, ovvero impegnandosi a estirpare un regolare vigneto di pari superficie esistente e di proprietà nell'azienda). Questa azione consente di:

- ricollocare il vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni pedoclimatiche;
- di sostituire una varietà per le ragioni descritte nell'azione a);
- di modificare il sistema di coltivazione mediante l'introduzione di diverse tecniche di conduzione e di gestione del vigneto.

c) Ristrutturazione (consiste nel modificare la forma di allevamento e delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, già idoneo per sesto d'impianto e di età non superiore a 15 anni; ad esempio trasformazione di un vigneto da alberello a spalliera, da tendone a spalliera). Questa azione consente:

- di modificare il sistema di coltivazione di un vigneto esistente al fine dell'applicazione di diverse tecniche di gestione del vigneto;
- di sostituire una varietà per le ragioni espresse nell'azione a).

11) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non è ammesso il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

12) MISURE

Le misure che possono figurare nei progetti sono le seguenti per ogni tipo di azione:

Sovrainnesto

Misura n. 1 Può comprendere le seguenti operazioni: capitozzatura, innesto, legatura, potatura di formazione, lavorazioni del terreno.

Misura n. 2 Potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura di formazione, lavorazioni.

Reimpianto

Misura n. 1 Estirpazione del vigneto preesistente, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso, livellamento e affinamento del terreno.

Misura n. 2 Concimazione di fondo, squadratura e picchettatura, scavo buche, acquisto e messa a dimora viti, legatura, potatura verde, lavorazioni.

Misura n. 3 Potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura di formazione, lavorazioni.

Installazione della struttura di sostegno (questa operazione può essere prevista anche nella misura n. 2).

Nel caso di coesistenza del vigneto da estirpare con quello da reimpiantare

l'operazione di estirpazione, e relativa spesa, è compresa in questa misura ed eliminata ovviamente dalla misura n. 1.

Ristrutturazione

Misura n. 1 Potatura di riforma, eventuale innesto, legatura, potatura di formazione, lavorazioni.

Misura n. 2 Potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura verde, lavorazioni.

Installazione struttura di sostegno.

Nell'ambito delle azioni indicate può essere prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione di soccorso, ma la relativa spesa non è ammessa al finanziamento.

Le suddette misure possono essere eseguite in un esercizio finanziario (che decorre dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre dell'anno successivo) oppure possono essere scaglionate in più esercizi, fino ad un massimo di tre anni.

Nei progetti devono essere evidenziate, per ciascun esercizio, le misure da eseguire in tale esercizio e le relative spese da sostenere, nonché la superficie interessata da ciascuna misura. Inoltre per ogni misura deve essere indicata la scadenza di esecuzione.

13) FORMA DI SOSTEGNO

I° Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione

Aiuto pubblico, erogato sotto forma di contributo in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili al sostegno. In relazione alle domande che saranno istruite favorevolmente e, quindi, alla determinazione del relativo fabbisogno finanziario, la percentuale del contributo potrà essere riconosciuta tra il 50% e il 75% delle spese ritenute ammissibili; mentre il beneficiario concorre all'investimento per la differenza tra quest'ultimo e il contributo concesso.

II° Indennizzo per le perdite di entrate

Per quanto concerne l'indennizzo dei produttori per le perdite di entrate, di cui all'art. 13, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1493/1999, conseguenti l'esecuzione del progetto, viene concesso un indennizzo forfettario, all'anno, per ettaro e per due campagne vendemmiali a partire dalla sostituzione della varietà, pari a £. 10.000.000 per il tendone, £. 7.000.000 per la spalliera, e £. 6.000.000 per l'alberello. Nel caso di reimpianto può essere scelta dal richiedente la forma dell'autorizzazione alla coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare per un massimo di 3 anni dalla messa a dimora delle viti, oppure l'indennizzo di cui sopra.

L'indennizzo complessivo di perdite di entrate non può superare, quindi, per ogni ettaro, £. 20.000.000 per il tendone, £. 14.000.000 per la spalliera e £. 12.000.000 per l'alberello. Nel caso in cui il progetto venga realizzato in un solo esercizio l'indennizzo viene corrisposto a saldo, previo accertamento finale di avvenuta esecuzione delle opere. Nel caso di durata pluriennale l'indennizzo viene erogato in due tranche di cui la prima nel 1° esercizio e la seconda nel 2° esercizio.

L'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 120% del valore del prodotto ricavabile nel periodo considerato, così fissato forfettariamente in base al tipo di allevamento del vigneto: £. 10.000.000 per ettaro e per ogni anno di produzione del tendone, £. 7.000.000 per ettaro e per ogni anno di produzione della spalliera, £. 6.000.000 per ettaro e per ogni anno di produzione dell'alberello.

14) SPESE AMMISSIBILI

La spesa massima ammissibile è determinata forfettariamente per ogni singola misura.

Pertanto, per la realizzazione delle opere in progetto sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l'acquisto di beni, servizi e impiego di manodopera, relativamente alle seguenti misure nei limiti massimi, fissi e omnicomprensivi, a fianco indicati:

Sovrainnesto - Misura n. 1 £. 5.000.000 per ettaro

Misura n. 2 £. 2.000.000 per ettaro

Reimpianto - Misura n. 1 £. 4.000.000 per ettaro

Misura n. 2 £. 13.000.000 per ettaro

Misura n. 3 £. 9.000.000 per ettaro

(di cui £. 2.000.000 per spese agronomiche e £. 7.000.000 per strutture di sostegno)

Ristrutturazione - Misura n. 1 £. 5.000.000 per ettaro (1)

Misura n. 2 £. 9.000.000 per ettaro (di cui £. 2.000.000 per spese agronomiche e £. 7.000.000 per strutture di sostegno)

Su detti importi può essere riconosciuta l'aliquota massima del 12% per spese generali documentate, attinenti gli onorari per prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, elaborati tecnici, relazioni e consulenze tecniche) e le spese per fidejussione.

Relativamente alla misura n. 1 dell'azione reimpianto qualora non è prevista l'estirpazione del vecchio vigneto l'importo forfettario viene ridotto di lire unmilione cinquecentomila.

Possono essere eleggibili a contributo le spese sostenute e certificate a partire dal 16 ottobre di ogni esercizio finanziario che, a norma dell'art. 17, par. 7 del Reg. CE n. 1227/2000, va dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo. In sede di prima applicazione del regime di sostegno le spese eleggibili sono quelle sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

(1) Nel caso di passaggio dalla forma di allevamento a tendone a quella a spalliera detto importo può essere aumentato di £. 1.000.000 per spese di allontanamento del materiale della vecchia struttura di sostegno.

15) SUPERFICIE MINIMA DEI PROGETTI

Nel caso di progetti collettivi, è fissata una superficie vitata non inferiore a 20 ettari, costituita da vigneti non frazionati di almeno 0,50 ettari. È ammessa, per quest'ultimo requisito, la tolleranza fino al 30% di vigneti con superficie compresa tra 0,50 e 0,30 ettari, quando si è in presenza, di zone con proprietà fondiaria ad accentuata polverizzazione e frammentazione.

Nel caso di progetti presentati da imprenditori singoli è richiesta la superficie minima di 2 ettari.

16) PROCEDURE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO E MODALITÀ DI SELEZIONE ED ACQUISIZIONE DEI PROGETTI

Si premette che sono fatte salve le procedure che saranno dettate dall'Organismo pagatore e che le procedure fissate nel presente documento integrano le prime.

- Procedure per l'individuazione dei progetti di piani da finanziare -

Le domande di aiuto, sottoscritte dai soggetti attuatori o destinatari del contributo con firma autenticata a norma dell'art. 3 - comma 11 - della L. 127/97, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere inviate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) competenti per territorio, a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel BURP del presente bando (il conteggio dovrà iniziare dal giorno seguente la data predetta) ed entro e non oltre il 60°(sessantesimo) giorno dalla data di pubblicazione medesima

Esse potranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite corriere con attestazione di ricevimento.

Le domande pervenute nei termini saranno sottoposte ad istruttoria tecnico-amministrativa per il riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, della conformità degli interventi proposti con le finalità del piano, e della finanziabilità delle misure proposte, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di

scadenza per il ricevimento delle domande a cura di funzionari appositamente incaricati dal Dirigente del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, finalizzata alla formulazione della proposta di finanziamento, alla determinazione della spesa totale ritenuta ammissibile al sostegno pubblico e del contributo massimo concedibile.

Il regolamento comunitario in corso di adozione concernente modalità di applicazione dei controlli nel settore vitivinicolo prevede all'art. 5 che ai fini delle verifiche relative al rispetto delle disposizioni inerenti il potenziale viticolo ci si avvale dello schedario viticolo o della base grafica di riferimento. Inoltre la concessione degli aiuti comunitari formeranno oggetto di una verifica sistematica in loco.

Tuttavia, se la fase fenologica del vigneto in atto al momento dell'accertamento non consente sia l'individuazione della destinazione produttiva dello stesso (da vino da tavola) che l'acquisizione di altri dati agronomici, il funzionario istruttore potrà richiedere la presentazione di una relazione tecnica redatta sotto la forma di atto di asseveramento o di perizia giurata da un tecnico abilitato a esercitare nelle materie agronomiche, dalla quale risultino le caratteristiche del vigneto, e in particolare:

- l'esatta superficie del vigneto determinata secondo la definizione di cui al DM 26 luglio 2000 concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
- la varietà di uva prodotta e la sua destinazione produttiva;
- la forma di allevamento e il sesto d'impianto;
- l'eventuale iscrizione nell'albo dei vini DOC;
- i precisi dati catastali.

Qualora la domanda dovesse risultare incompleta di dati, delle informazioni e della documentazione prescritta, la stessa sarà considerata irricevibile e l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente provvederà alla sua archiviazione con avviso all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I progetti di piani giudicati ammissibili, valutati anche attraverso un punteggio, così come di seguito specificato, formeranno la graduatoria per il loro finanziamento.

I risultati degli accertamenti saranno riportati nella "relazione istruttoria" datata e sottoscritta dai funzionari incaricati, nella quale dovranno essere specificate le motivazioni di vario ordine alla base della dichiarazione di finanziabilità o di non finanziabilità dell'iniziativa proposta, unitamente all'importo di spesa ritenuto ammissibile al sostegno pubblico e il relativo contributo in conto capitale concedibile.

In caso di non ammissibilità ai benefici previsti il dirigente responsabile dell'IPA competente dà opportuna comunicazione al richiedente anche ai fini di eventuali controdeduzioni, che devono essere presentate all'IPA medesimo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A piano approvato e a concessione avvenuta il soggetto interessato chiede l'anticipazione del contributo pubblico concesso (fino all'80% del contributo medesimo) relativamente alla misura o alle misure che devono essere realizzate nell'esercizio, previa costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 120% dell'importo dell'anticipazione richiesta.

Il dirigente dell'IPA nel comunicare tempestivamente al soggetto richiedente la conclusione e il risultato del procedimento amministrativo, dovrà evidenziare che tale adempimento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria della richiesta di aiuto e non impegna in alcun modo l'Amministrazione regionale in ordine al pagamento del contributo da parte dell'Organismo pagatore. Con la stessa comunicazione il soggetto richiedente sarà invitato a trasmettere la fidejussione bancaria assicurativa pari al 120% dell'anticipazione concedibile, da svincolarsi ad effettiva utilizzazione dell'importo garantito, unitamente alla dichiarazione del Direttore dei lavori, controfirmata dall'imprenditore, sull'avvenuto inizio dei lavori relativi alla/e misura/e.

Svolto tale adempimento gli IPA invieranno, entro il termine che sarà comunicato dallo stesso e comunque entro 30 giorni dalla data fissata per il termine dell'istruttoria, la graduatoria all'Organismo pagatore con la disposizione del pagamento dell'anticipo, riservandosi di comunicare il pagamento del saldo ad avvenuto accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

Il provvedimento dirigenziale di definitiva approvazione della graduatoria sarà notificato a questi ultimi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contestualmente al suo invio all'Organismo pagatore.

Il saldo del contributo sarà erogato dall'Organismo pagatore a compimento dei lavori e degli acquisti, previo accertamento finale di regolare esecuzione. I soggetti attuatori sono obbligati a versare nel più breve tempo possibile, consentiti dagli adempimenti contabili, la totalità dei contributi ricevuti ai soggetti beneficiari finali che hanno realizzato le azioni e le misure previste dal piano.

In caso di rinuncia a realizzare le opere di revoca da parte dell'Amministrazione, oppure per sopraggiunta ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà al finanziamento di altri progetti mediante scorrimento della graduatoria medesima.

I progetti istruiti favorevolmente e non finanziati saranno proposti al finanziamento nell'esercizio successivo, dopo aver soddisfatto il fabbisogno delle misure già approvate l'anno precedente, e prima dell'acquisizione di altri progetti.

Non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento dei lavori, lasciando ogni responsabilità ed eventuali danni, anche di natura finanziaria, a totale carico del soggetto destinatario.

Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

Tutte le altre tipologie di variazioni, ascrivibili alla categoria degli "adattamenti tecnici ed economici", quali i modesti adattamenti tecnici anche con leggere variazioni di costo che non comportino cambiamenti nei processi di produzione e negli obiettivi iniziali, saranno decisi responsabilmente dal progettista e/o dal direttore dei lavori a condizione che sia mantenuto lo stesso livello tecnologico.

Tutte le variazioni apportate al progetto dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica a corredo degli atti di contabilità finale dei lavori.

In tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell'investimento finanziato, restando il medesimo a totale carico del soggetto destinatario del contributo.

Tale tipo di variazioni potranno essere approvate in via consuntiva direttamente dai funzionari incaricati degli accertamenti finali di regolare esecuzione.

Entro il termine del 30 aprile di ogni esercizio i soggetti titolari della concessione dovranno inoltrare all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la richiesta di accertamenti finali di regolare esecuzione, allegando alla medesima la documentazione tecnica ed amministrativa di rito, ivi compresa quella descritta nel provvedimento di concessione. La predetta documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto dal progetto.

Limitatamente al primo anno di attuazione del piano sono ammessi agli accertamenti finali anche gli impianti viticoli per i quali sono in corso di realizzazione le strutture di sostegno, purchè i relativi materiali (pali, fili di ferro, etc...) siano debitamente fatturati e presenti in azienda.

Gli IPA entro il 15 giugno trasmettono all'Organismo pagatore gli elenchi dei collaudi effettuati, il relativo esito e l'importo del contributo da liquidare.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le spese relative agli investimenti saranno state effettivamente pagate dal destinatario della concessione del contributo e dimostrate con fatture in originale e debitamente quietanzate, oppure con documenti contabili aventi forza probante equivalente, corredate dalle relative lettere liberatorie e dalle modalità di pagamento (non saranno consentiti pagamenti per contanti, mentre quelli effettuati con assegni bancari dovranno essere suffragati dai rispettivi estratti conti bancari).

In dipendenza delle disposizioni che l'Organismo pagatore diramerà circa le modalità di rendicontazione e di pagamento, in particolare in merito alle precisazioni sulla trasmissione entro il 30 giugno di ogni anno del riepilogo delle spese effettivamente sostenute durante l'esercizio finanziario in corso (art. 16 del Reg. CE n. 1227/2000), le procedure e le date sopra indicate potranno subire modifiche e variazioni. In tal caso le nuove disposizioni saranno riportate nel provvedimento di concessione o saranno

comunicate con altro mezzo.

- Decadenza delle provvidenze

Il mancato rispetto anche di parte degli obblighi e dei vincoli contenuti nei documenti regionali attinenti al progetto finanziato, oppure previsti dalle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie, comporterà la decadenza del sostegno pubblico. In particolare devono essere tassativamente rispettate le scadenze di esecuzione delle misure che figurano nei piani per ciascun esercizio, nonché gli obblighi e i vincoli assunti per garantire il non aumento della superficie vitata interessata.

La predetta decadenza delle provvidenze è formulata con apposito provvedimento dirigenziale di revoca del contributo, previo avviso al soggetto destinatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, determinerà l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente riscosse, maggiorate degli interessi calcolati al normale tasso di sconto e maturati dalla data della riscossione a quella dell'effettiva restituzione.

Tuttavia, se oltre l'80% delle misure è stato realizzato entro le scadenze previste, il rimborso sarà pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure del progetto.

- Controlli

In ogni fase e stadio del procedimento, l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Puglia possono disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni pubbliche, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 10 anni per le strutture fisse e 5 anni per le attrezzature mobili a partire dalla data del collaudo finale.

In ogni caso gli IPA entro il terzo anno dal collaudo delle opere dispongono controlli al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT.

- Punteggi

1) Tipologia dei beneficiari:

a) Imprenditori agricoli riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di produttori agricoli, da cooperative (cantine sociali, etc.), da Consorzi di Tutela e valorizzazione dei vini DOC e IGT e da associazioni di scopo

punti 20

b) Imprenditori agricoli a titolo principale

" 15

c) Imprenditori agricoli singoli e società di persone e capitali

" 10

2) Tipo di investimento: realizzazione di vigneti ubicati in aree delimitate per la produzione di vini a DOC:

a) Superficie vitata DOC superiore al 60% del totale punti 20

b) Superficie vitata DOC tra il 40 e il 60% " 15

c) Superficie vitata DOC inferiore al 40% " 10

3) Dimensione del progetto:

a) superficie vitata superiore a 100 ettari " 20

b) superficie vitata da 20 a 100 ettari " 15

c) superficie vitata inferiore a 20 ettari " 10

4) Età degli imprenditori:

- per i progetti collettivi

Numero di imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni:

- superiore al 50% del totale dei componenti " 20

- dal 30 al 50% del totale dei componenti " 15

- inferiore al 30% " 10

- per i progetti singoli

Imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni " 10

5) Commercializzazione in bottiglia da 750 ml dei vini derivanti dalla produzione propria o dei propri soci:

(Dimostrata dalla media degli ultimi 3 anni di lavorazione, desunta dall'esame dei registri di vinificazione e di imbottigliamento)

a) superiore al 5% del totale vinificato " 20

b) tra il 2% e il 5% del totale vinificato " 15

c) inferiore al 2% del totale vinificato " 10

6) Ubicazione dei vigneti:

(Vigneti ubicati nei territori montani e svantaggiati delimitati ai sensi delle direttive comunitarie)

- superficie vitata superiore al 70% della superficie complessiva del progetto " 20

- superficie vitata tra il 50% e il 70% della superficie complessiva del progetto " 15

- superficie vitata inferiore al 50% della superficie complessiva del progetto " 10

Totale punteggio: punti 120. A parità di punteggio, costituirà priorità l'età anagrafica dei beneficiari nel senso di dare la preferenza al progetto che comprende imprenditori più giovani.

- Documentazione per il progetto esecutivo:

a) Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le associazioni, Consorzi, società e cooperative agricole;

b) Iscrizione delle Cooperative alla Sezione "Agricola" del Registro prefettizio;

c) Elenco dei soci aderenti al progetto a firma del legale rappresentante, con la indicazione, per ciascun socio partecipante al piano, delle generalità, data di nascita, codice fiscale o Partita IVA, domicilio, dell'agro, della superficie vitata totale condotta, della superficie vitata interessata al piano di

ristrutturazione e riconversione;

d) Verbale del consiglio di Amministrazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo

e) Relazione, chiaramente e dettagliatamente esposta, comprendente i seguenti punti:

- descrizione dei vigneti da estirpare ai fini della ristrutturazione e riconversione;
- obiettivi e benefici attesi;
- localizzazione degli interventi;
- soggetto proponente e soggetti destinatari degli interventi;
- possesso delle condizioni di ammissibilità;
- descrizione dei vigneti da realizzare; per ogni azione dovranno essere indicate le seguenti informazioni: nominativo del conduttore viticolo interessato, la durata (max 3 anni) e la superficie interessata, le misure che si intendono eseguire per ogni esercizio e per ogni azione, la superficie per ciascuna misura, la descrizione delle operazioni agronomiche comprese in ciascuna misura, il periodo di esecuzione per ogni misura;
- descrizione degli indirizzi tecnici comuni che si intendono adottare (e dettare) sulle condizioni d'impianto del vigneto (sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari) e di esecuzione dei lavori connessi, in modo da garantire in particolare la razionalizzazione del lavoro e dell'impiego dei macchinari;
- indicazione del costo complessivo del progetto di ristrutturazione, disaggregato per singola azione e singola misura per ciascun anno di durata del progetto medesimo; finanziamento pubblico richiesto nel limite della spesa massima ammissibile forfettizzata per singola misura; eventuale richiesta di indennizzo per perdite di entrata. Inoltre deve essere richiesto l'anticipo pari all'80% dell'importo del finanziamento pubblico concedibile.

Per ogni produttore, interessato a un progetto singolo o a un progetto collettivo, devono essere presentati i seguenti documenti:

f) copia della dichiarazione delle superfici vitate di cui al DM del 26 luglio 2000 o, comunque, impegno alla sua presentazione entro il 31 marzo 2001.

g) titolo di proprietà o di possesso dei terreni dove sono e dove saranno ubicati i vigneti. In caso di affitto tale documento deve essere corredato dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire gli investimenti, qualora l'autorizzazione medesima non è espressamente contemplata nel contratto di affitto;

h) certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio;

i) copia del diritto di reimpianto in corso di validità rilasciato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, oppure

l) dichiarazione di impegno ad estirpare, entro 3 anni dalla messa a dimora delle viti, un vigneto di superficie pari a quella oggetto di reimpianto;

m) planimetria dei terreni interessati al progetto in scala 1 :2000 o 1 :4000;

n) per la valutazione del punteggio relativo al punto 5 (commercializzazione in bottiglia) occorre produrre copia del registro c/s generale di vinificazione e di imbottigliamento dalle quali risultino le operazioni effettuate negli ultimi 3 anni;

o) atto sostitutivo di notorietà con il quale il conduttore viticolo dichiara: sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

- di non aver beneficiato, né di voler beneficiare per le opere preventivate di altre provvidenze contemplate dalle vigenti disposizioni,
- di impegnarsi ad eseguire le opere di cui alle modalità di approvazione,
- di impegnarsi a non distogliere dall'uso e dalla destinazione le strutture fisse per almeno 10 anni e le attrezzature mobili per almeno 5 anni a partire dalla data del collaudo finale,
- di obbligarsi ad impiegare, nei termini all'uopo prescritti, l'intera somma che sarà riconosciuta per la esecuzione delle opere ritenute ammissibili;
- di impegnarsi a finanziare la parte di spesa non coperta da contributo;

- di esonerare le Amministrazioni concedenti da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia.

I conduttori viticoli che partecipano ad un progetto di ristrutturazione e di riconversione collettivo, devono aggiungere alle predette dichiarazioni, la seguente:

- dichiaro di aderire al progetto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti presentato dal, e di impegnarmi ad osservare il contenuto e le prescrizioni del piano.

MODIFICA DEL PIANO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI CON VARIETA' DI UVE CLASSIFICATE PER LA PRODUZIONE DI VINO E DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI E TECNICHE PER L'AVVIO DEGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE VITICOLE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.1935 DEL 28 DICEMBRE 2000.

1) PREMESSE

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, allo scopo di adeguare la qualità della produzione di vino alla domanda del mercato, ha istituito, tra l'altro, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Il regime di aiuti consiste nel sostegno pubblico alla realizzazione di piani di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti (in appresso denominati "piani") e si applica a uno o più dei seguenti casi: a) operazioni di riconversione varietale anche mediante sovrainnesto; b) reimpianto di vigneti; c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti finalizzate all'obiettivo prefissato.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 detta modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/1999 e, in particolare, gli articoli dal 12 al 18 relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Peraltro, l'art. 12 del Reg. (CE) n. 1493/1999 statuisce che gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione compresa la loro approvazione.

Per cui il D.M. del 27 luglio 2000, che disciplina le modalità applicative delle norme previste dai citati Reg. (CE) n 1493/1999 e n 1227/2000 ha disposto che le Regioni fissano le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione e il controllo della corretta esecuzione dei piani in conformità alla normativa comunitaria.

Inoltre l'art. 7 del suddetto decreto al paragrafo 4 dispone che le regioni inviano i piani all'organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n 165, previa verifica di conformità dei piani stessi alla vigente normativa comunitaria da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF); mentre al paragrafo 7, dispone che le Regioni inviano all'organismo pagatore, secondo le modalità e i tempi fissati dall'organismo stesso, l'elenco dei soggetti cui spetta il pagamento degli aiuti.

Poiché la Commissione dell'U.E. al momento dell'approvazione del presente atto non ha ancora emesso la decisione di approvazione dell'inventario viticolo regionale, condizione indispensabile per la concessione del sostegno alla realizzazione dei piani, la Giunta regionale stabilisce che le domande di contributo non produrranno alcun effetto e non determineranno alcuna obbligazione qualora la Commissione dell'U.E. emetta decisione negativa circa la compilazione dell'inventario e che la Regione Puglia è esonerata da ogni responsabilità connessa all'eventuale decisione negativa della Commissione medesima. Quanto appena detto è valido anche per l'eventuale esito negativo della verifica di conformità del MIPAF e dell'organismo pagatore.

Inoltre, considerato che le risorse finanziarie assegnate alla Regione per la realizzazione dei piani saranno gestite direttamente dall'AGEA (Organismo pagatore nazionale), e, quindi, non saranno trasferite alla Regione medesima, si stabilisce che la realizzazione delle opere e degli acquisti cui si riferiscono le domande presentate è ad esclusivo rischio dell'azienda interessata con sollievo della Regione Puglia da ogni responsabilità ed impegno circa l'ottenimento di eventuali futuri contributi per le opere realizzate sulla base del presente atto.

Ciò premesso la Regione Puglia ha elaborato il presente piano, che peraltro costituisce stralcio del Piano di sviluppo del settore vitivinicolo approvato con delibera del Consiglio regionale n 1158 del 15/3/1990, contenente anche le disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno. Esso costituisce pertanto avviso per la presentazione delle domande di contributo.

2) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO NAZIONALE

La superficie vitata nazionale per la produzione di uva da vino si aggira sui 832.000 ettari dai quali si producono annualmente circa 8 milioni di tonnellate di uve.

La produzione italiana di vino si aggira attorno ai 56-58 milioni di ettolitri all'anno, dei quali il 52% circa è rappresentata da vini bianchi ed il restante 48% da vini rossi e rosati.

Il settore del vino è caratterizzato da un interscambio con l'estero strutturalmente attivo, realizzando un'esportazione oscillante tra i 15 e i 20 milioni di ettolitri.

In tale contesto si assiste ad una pesantezza del mercato dei vini da tavola, in particolare quelli sfusi, mentre i vini a denominazione di origine e confezionati determinano un progressivo aumento delle vendite confermando che, per una stabile affermazione sui mercati esteri, bisogna puntare sulla qualità.

I consumi di vino, in Italia come in tutti i Paesi a tradizione vitivinicola, mostrano segnali di cedimento, ma anche la tendenza a riqualificarsi; diminuiscono infatti per i vini da tavola mentre aumentano per quelli a denominazione di origine.

Parallelamente, la scoperta degli effetti benefici di un moderato consumo di vino rosso ha determinato un riorientamento dei gusti dei consumatori in base al colore.

Nel medio periodo le possibilità di sbocco del vino italiano subiranno la pressione della concorrenza dei Paesi a viticoltura emergente (Cile, Australia, Argentina, etc...) che stanno intaccando il primato dell'Unione Europea. Questi Paesi hanno la possibilità di effettuare nuovi e moderni investimenti, vista l'assenza di una legislazione che limiti, o quanto meno regolamenti l'impianto dei vigneti.

Di conseguenza, a parità di qualità e per determinati segmenti di mercato, l'Unione Europea, e l'Italia in particolare rischia di soccombere sul fronte della competitività dei prezzi.

E' chiaro pertanto che in tale situazione i nostri prodotti vinicoli potranno competere sui mercati attraverso il perseguimento e consolidamento dell'immagine di qualità, tradizione e garanzia di genuinità.

2.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA VITIVINICOLTURA ITALIANA

Tra i punti di forza della filiera si possono annoverare:

- a) Caratteristiche pedoclimatiche particolarmente favorevoli per la vitivinicoltura;
- b) Una buona base varietale che si va ampliando attraverso la valorizzazione di un buon numero di vitigni autoctoni;
- c) Un'eccellente base qualitativa, specie nella fascia di mercato medio-alta;
- d) Una notevole ampiezza di assortimento di prodotti vinicoli capace di offrire una gamma ampiamente diversificata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di consumo;
- e) Un forte legame tra vino e arte, storia, cultura, prodotti tipici, tradizioni e gastronomia: ne è emblema la nascita e la diffusione delle "Strade del vino", che contribuiscono alla valorizzazione del prodotto in relazione al territorio collegando l'enologia al turismo.

Tra i punti di debolezza si possono annoverare:

- a) Frammentazione eccessiva della produzione che rende difficile l'adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato;
- b) Scarsa diffusione della meccanizzazione;
- c) Un generale stato di invecchiamento dei vigneti e la presenza di forme di allevamento della vite del passato che si traduce in svantaggi in termini di costi;
- d) La permanenza, accanto a produzioni di ottimo livello qualitativo, di una parte ancora importante di produzioni orientate ai volumi, con elevate rese e di qualità mediocre;
- e) Scarsa propensione al confronto diretto con il mercato e alla comprensione delle dinamiche dei processi di acquisto e di consumo.

3) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO REGIONALE

La superficie vitata pugliese per la produzione di uva da vino è di 111.070 ettari da cui si producono annualmente dagli 8 ai 9 milioni di ettolitri di vino.

Negli ultimi anni la Puglia ha registrato una forte diminuzione della superficie vitata pari a circa il 27%, passando da 153.090 ettari del 1979 ai 111.070 ettari del 1999.

La vite è diffusa quasi senza interruzioni lungo gli oltre 400 Km. di sviluppo della regione. Ciò spiega come la produzione vinicola pugliese non si distingue soltanto per l'apporto quantitativo al complesso della produzione nazionale, ma anche per la varietà dei suoi vini ottenuti nella lunga fascia di terra che scorre attraverso le sue cinque provincie. Il quadro enologico che ne deriva è composto da ben otto zone dalle caratteristiche naturali ed ambientali diverse: San Severo, Lucera, Barletta, Murgia nord-occidentale, Murgia centrale, Murgia sud-orientale, Tarantino e Penisola salentina.

La struttura socio-economica delle aziende viticole è caratterizzata dall'età media elevata dei viticoltori e dalla frammentazione dei vigneti che finora ha ostacolato la loro capacità di rinnovamento.

L'obsolescenza tecnica ed economica di gran parte dei vigneti pugliesi impone una rigorosa ristrutturazione e riconversione per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi.

Il comparto vinicolo pugliese ha fatto registrare, nel periodo 1990-97, una sostanziale costanza della produzione realizzata, sia in quantità che in valore.

Essa si attesta su circa 620 miliardi di lire e rappresenta quasi il 12% della PV agricola regionale. L'incidenza sul comparto vinicolo nazionale è pari a circa il 13%:

Un aspetto importante da rilevare per questo comparto è l'insufficienza delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica, realizzate su una superficie rispettivamente pari al 3% e al 7% del potenziale produttivo regionale.

Il vino pugliese alimenta flussi esportativi consistenti, mentre le importazioni sono particolarmente contenute. Ne consegue che il saldo commerciale è decisamente favorevole (+ 260 miliardi di lire, media 1995/97).

Le esportazioni sono destinate in particolare al mercato europeo, tedesco in primo luogo, nel quale, nell'ultimo biennio, esse sono aumentate del 50% sia in quantità che in valore. Gli elementi di successo sono rappresentati dalla tendenza al miglioramento generale della qualità, dalla competitività dei prezzi e dalle caratteristiche proprie dei vini pugliesi, cui, tra l'altro, sono stati attribuiti importanti riconoscimenti qualitativi. Altro partner europeo, soprattutto per i prodotti salentini, è il Regno Unito, nel quale il circuito commerciale vede la preponderanza (88%) della GDO che destina, come avviene anche negli altri Paesi comunitari, ampi spazi ai vini della Puglia. Interessante è anche il mercato svizzero, sia pure ancorato alle produzioni più tradizionali, mentre un vero e proprio boom di vendite si segnala in Danimarca e nei paesi Scandinavi. Grosse potenzialità presenta il mercato nord americano.

E' da evidenziare, comunque, la crescente concorrenza dei vini di origine extra UE (Cile, Argentina, Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda).

A fronte delle valide performance commerciali dei vini di qualità, si è assistito ad una contrazione dei consumi e delle vendite degli altri vini.

L'effetto sostitutivo di altre bevande a minor tasso alcolico si è avvertito esclusivamente per quest'ultima

tipologia di vini, mentre si è registrato un aumento dei consumi dei prodotti di qualità.

4) OBIETTIVI GENERALI DELLA VITIVINICOLTURA REGIONALE

Quanto detto in precedenza sottolinea la presenza di ampie prospettive di mercato per i vini di qualità della Puglia.

Conseguentemente nella misura 4.5 - Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli del POR Puglia 2000-2006 sono previsti interventi di ammodernamento tecnologico e strutturale delle cantine per la produzione di vini di qualità a DOC e a IGT. Mentre gli interventi per il miglioramento degli impianti viticoli saranno realizzati con il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Gli effetti determinati da tali interventi sono costituiti da un aumento delle produzioni di qualità, che - come evidenziato - presentano interessanti prospettive di mercato. Ulteriore effetto positivo generato è l'esclusione dal mercato dei vini non di qualità che soffrono attualmente una grave crisi di vendite. In sintesi, si sosterrà un intervento di carattere sostitutivo che non determinerà un aumento della capacità produttiva del comparto ma, anzi, potrà causarne una riduzione in virtù dei limiti produttivi per unità di superficie propri dei disciplinari delle produzioni a DOC e a IGT.

Infatti la politica vitivinicola regionale persegue gli obiettivi della riduzione o mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Il primo obiettivo è stato in realtà, già conseguito, se si considera che la produzione media ottenuta nei primi anni ottanta si aggirava attorno agli 11 - 11,5 milioni di ettolitri, mentre la produzione media dell'ultimo quinquennio 1994/99, è stata di circa 8,5 milioni di ettolitri, con una riduzione del 26% circa.

Il rafforzamento del processo in corso per il miglioramento della qualità e la diversificazione dei tipi di vino pugliese, ritenuti insieme di importanza strategica per il settore, sarà conseguito anche attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i viticoltori beneficiari dei contributi previsti, iscriveranno i vigneti ristrutturati o riconvertiti negli appositi albi dei vini a DOC e negli elenchi dei vini a IGT.

Infine, con l'aumento della quota di tali vini si avrà sicuramente una diminuzione della produzione dei vini comuni da tavola.

Inoltre, la conservazione della viticoltura nelle aree vocate, garantirà contro il rischio di un grave degrado del territorio per l'abbandono dei terreni agricoli.

Si contribuirà oltremodo all'incremento del reddito del produttore viticolo, all'aumento dell'indotto, al mantenimento dei livelli occupazionali, all'elevazione del livello professionale degli addetti e, quindi, alla creazione di una moderna immagine della produzione vinicola pugliese.

In conclusione si ritiene che uno dei più importanti strumenti di competitività della viticoltura pugliese nei confronti dell'emergente viticoltura dei Paesi extra comunitari è rappresentato dalla valorizzazione dei vitigni tradizionali che, peraltro, si coltivano in ambiti ristretti difficilmente riproducibili in altri continenti.

Sotto questo aspetto la Puglia possiede le potenzialità per affrontare la concorrenza dei vini dei nuovi Paesi produttori, puntando sul buon rapporto qualità/prezzo. Ciò in quanto strutturalmente la sua enologia è basata soprattutto sui vini tipici con indicazione di vitigno, in particolare di quelli autoctoni, mentre i costi di produzione consentono di offrire tuttora i vini a prezzi contenuti.

5) DIMENSIONE DELL'INTERVENTO

Si stima che la superficie viticola pugliese abbisognevole di ristrutturazione/riconversione ammonta a circa 25.000 ettari.

Tuttavia sulla base delle risorse finanziarie assegnate per il primo esercizio (£. 23.721.125.545) per ristrutturare 1672 ettari e considerato il periodo poliennale di validità del regime di sostegno, si stima di

poter ristrutturare complessivamente circa 10.000 ettari.

Alla fine dell'intervento la produzione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica si prevede che subirà un incremento di circa 1.300.000 ettolitri di vino, portando la produzione complessiva pugliese di tali tipi di vino a circa 2.300.000 ettolitri, pari al 20-25% della produzione totale pugliese.

Contestualmente si avrà una riduzione dei vini comuni da tavola di circa 2 milioni di ettolitri, portando una diminuzione di circa 700.000 ettolitri alla produzione totale regionale, pari ad un'ulteriore diminuzione dell'8% circa della produzione complessiva, che andrà ad aggiungersi al già forte decremento (-26%) registratosi negli ultimi venti anni.

Il presente piano verrà attuato a decorrere dall'esercizio 2000/2001 e avrà durata quinquennale.

6) SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono:

- le Associazioni dei produttori agricoli;
- le Cooperative agricole;
- i Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a DOC e IGT;
- le associazioni di scopo che comprendono imprenditori agricoli;
- le società (di persone, e di capitali) costituite a norma delle vigenti leggi ed esercitanti attività agricola;
- gli imprenditori agricoli singoli.

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO:

Privati conduttori di aziende vitivinicole.

7) LOCALIZZAZIONE

I vigneti oggetto dei piani devono essere ubicati nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DOC e DOCG) e dei vini a indicazione geografica tipica (IGT).

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione deve comprendere vigneti ubicati nella stessa provincia.

Un soggetto attuatore può presentare un progetto per ogni singola provincia.

8) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati alle azioni previste dal piano devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e di reimpianti;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata;
- c) essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;
- d) essere in possesso della copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata a norma dell'art. 1, comma 1 del DM 26 luglio 2000 o, comunque, impegnarsi alla sua presentazione entro il 31 marzo 2001.

I vigneti devono essere eseguiti con l'impiego di varietà, sesti d'impianto e forme di allevamento indicati dagli indirizzi tecnici di cui al successivo punto 9.

In tutti i casi i vigneti ristrutturati non devono comportare un aumento del potenziale produttivo. Tale condizione viene assicurata dall'obbligo, prescritto ai conduttori viticoli partecipanti al piano, di iscrivere i vigneti ristrutturati negli albi dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e negli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).

Inoltre il non aumento della resa è assicurata dal passaggio dalla forma di allevamento a tendone, che notoriamente rappresenta la forma di conduzione più diffusa in Puglia, alla forma di allevamento a spalliera che determina una notevole riduzione della carica di gemme a frutto.

Mentre nel caso di ristrutturazione di vigneto a spalliera non iscritto agli albi DOC e IGT la diminuzione della resa è garantita dall'obbligo di iscrizione dello stesso negli albi e quindi dal rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione, notoriamente più basse delle rese per la produzione di vini da tavola.

Tuttavia, per maggiore garanzia del rispetto della suddetta condizione, si dispone quanto segue:

1) nell'esercizio di un diritto di reimpianto in portafoglio è fatto obbligo di non superare la resa indicata nel diritto medesimo;

2) nel caso di vigneto in essere il richiedente deve dichiarare la resa media degli ultimi 3 anni;

3) nel caso in cui l'esercizio del diritto avvenga da superficie vitata non irrigua a superficie vitata da irrigare (irrigazione di soccorso) si applica una riduzione alla superficie vitata da impiantare pari al 10%.

Tale riduzione non si applica se la resa media del vigneto da ristrutturare, pur non essendo irriguo, è superiore alla resa del vigneto ristrutturato, anche se irriguo (irrigazione di soccorso).

Le rese medie delle superfici vitate comprese nel progetto devono essere riportate nella relazione tecnica o negli atti documentali che accompagnano la domanda di sostegno; mentre le rese delle superfici vitate risultanti dalla ristrutturazione sono rilevate dai relativi disciplinari di produzione dei vini a DOC e/o IGT.

In ogni caso, qualora fosse necessario, nella fase di esame preventivo dei progetti si rileverà la resa delle superfici vitate inizialmente interessata alla ristrutturazione e si procederà al confronto di essa con la resa risultante dalle superfici ristrutturate. Se quest'ultima risulterà superiore a quella iniziale si procederà, a conclusione dell'istruttoria, ad informare il richiedente della necessità di ridimensionamento della superficie ammessa alla ristrutturazione.

Al fine della precisa quantificazione della superficie vitata si fa riferimento alla definizione della stessa riportata nell'art. 1, paragrafo 6 del D.M. del 26 luglio 2000.

9) INDIRIZZI TECNICI

Di seguito vengono riportate le indicazioni tecnico-agronomiche per la realizzazione di vigneti razionali, moderni e competitivi, orientati al miglioramento qualitativo delle produzioni enologiche regionali.

In linea generale si intende favorire i progetti di ristrutturazione collettivi che comportano realizzazioni di vigneti nelle aree collinari, interne e svantaggiate; che tendono all'accorpamento all'interno dell'azienda e in maniera più ampia in un areale circoscritto, a comprovata attitudine alla coltivazione della vite.

I progetti devono prevedere la realizzazione di vigneti meccanizzabili integralmente o in parte e a tal fine la tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione.

I sistemi di allevamento da utilizzare sono, quindi, quelli a spalliera, con sestri di impianto di buona intensità e con distanze tra le file tale da permettere un agevole uso delle macchine.

In particolare devono essere utilizzate forme di allevamento a spalliera bassa con strutture di sostegno di altezza non superiore a m. 2 fuori terra, adottando cordoni speronati o cordoni rinnovati (Guyot) in funzione dei vitigni utilizzati e delle condizioni pedoclimatiche.

Le distanze di piantagione devono adottare sestri di impianto che danno densità di piante per ettaro non inferiori a 3.800 e non superiori a 6.500.

Per quanto riguarda l'adozione dei sestri di impianto più idonei per soddisfare i suddetti limiti, gli esperti suggeriscono le distanze tra le file e sulla fila di m. 2,00 x 1,00 oppure 2,10 x 0,80.

Inoltre devono essere privilegiati i sistemi di potatura che consentono di contenere la resa di uva per ceppo.

Devono essere valorizzati alcuni vitigni autoctoni la cui validità è stata ampiamente dimostrata quali: il Primitivo, il Negroamaro, il Bombino Nero e il Bombino Bianco, l'Ottavianello, l'Uva di Troia, il Greco, il Fiano, il Bianco d'Alessano, il Pampanuto, la Verdeca, il Susumaniello, l'Aleatico ed altri indicati dalle istituzioni della ricerca e sperimentazione, già omologati e autorizzati alla coltivazione.

Inoltre per i disciplinari a DOC che lo prevedono e per la produzione di vini a IGT, unitamente ai vitigni autoctoni può essere favorita la coltivazione di vitigni miglioratori di pregio quali: Aglianico, Pinot Nero e Pinot Bianco, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Merlot ed altri indicati dagli istituti di cui sopra.

Le tecniche di gestione del vigneto devono preferibilmente ispirarsi ai principi della produzione integrata nel rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore. L'irrigazione va intesa esclusivamente in termini fisiologici come irrigazione di soccorso e non come tecnica di forzatura. L'irrigazione pertanto va attuata soltanto nel periodo di assenza di umidità utile nel terreno, applicando ridotti volumi di adacquamento al fine di non interrompere l'attività metabolica della vite ed ottenere migliori produzioni qualitative.

Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere certificato e comunque controllato per quanto attiene i virus.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sorniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato con materiale geneticamente garantito e sanitariamente esente dalle principali malattie.

10) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il regime di aiuto si applica a una o più delle seguenti misure:

a) Sovrainnesto (consiste nella sola sostituzione, mediante reinnesto, in un vigneto ritenuto già razionale per forme di allevamento, per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di una varietà di vite ritenuta non più idonea, con altra di maggior pregio enologico e commerciale, iscritta nell'elenco delle varietà raccomandate). Questa misura consente la sostituzione di una varietà:

- non più idonea per la produzione di un vino di qualità;
 - ovvero che non rientri tra le varietà ammesse dal disciplinare di produzione del vino a D.O.C. o a IGP della zona in cui è ubicato il vigneto;
 - oppure che non è in linea con le scelte produttive e di collocazione sul mercato dell'azienda vitivinicola.
- La misura deve comprendere le seguenti operazioni: capitozzatura, innesto, legatura, potatura di formazione, lavorazioni del terreno. Potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura di formazione, lavorazioni.

b) Reimpianto (consiste nell'impianto di un vigneto razionale e idoneo alla meccanizzazione, utilizzando un diritto di reimpianto già posseduto, ovvero impegnandosi a estirpare un regolare vigneto di pari superficie esistente e di proprietà nell'azienda). Questa misura consente di:

- ricollocare il vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni pedoclimatiche;
- di sostituire una varietà per le ragioni descritte nella misura a);
- di modificare il sistema di coltivazione mediante l'introduzione di diverse tecniche di conduzione e di gestione del vigneto.

La misura deve comprendere le seguenti operazioni: Estirpazione del vigneto preesistente, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso, livellamento e affinamento del terreno. Concimazione di fondo, squadratura e picchettatura, scavo buche, acquisto e messa a dimora viti, legatura, potatura verde, lavorazioni. Potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura di formazione, lavorazioni. Installazione della struttura di sostegno.

c) Ristrutturazione (consiste nel modificare la forma di allevamento e delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, già idoneo per sesto d'impianto e di età non superiore a 15 anni; ad esempio trasformazione di un vigneto da alberello a spalliera, da tendone a spalliera). Questa misura consente di:

- modificare il sistema di coltivazione di un vigneto esistente al fine dell'applicazione di diverse tecniche di gestione del vigneto;
- sostituire una varietà per le ragioni espresse nella misura a).

La misura deve comprendere le seguenti operazioni: Potatura di riforma, eventuale innesto, legatura, potatura di formazione, lavorazioni. Potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura verde, lavorazioni. Installazione struttura di sostegno.

11) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non è ammesso il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

12) Punto eliminato

13) FORMA DI SOSTEGNO

I° Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione

L'art. 14, par. 4 del Reg. CE n. 1493/99 stabilisce la necessità di rispettare il massimale iniziale per ettaro in rapporto alla dotazione finanziaria assegnata dalla Comunità a uno Stato membro per la ristrutturazione e riconversione di un certo numero di ettari.

Con la Decisione del 25 luglio 2000 la Commissione U.E. ha fissato la ripartizione finanziaria per Stato membro per la ristrutturazione e riconversione di un determinato numero di ettari, assegnando all'Italia 100,31 Meuro (£. 194.227.243.700) per interventi su 13.691 ettari.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con successivo DM n. 33638 del 2 novembre 2000 ha proceduto alla ripartizione tra le Regioni del predetto importo, assegnando alla Regione Puglia £. 23.721.125.545 per interventi su 1.672 ettari, fissando in tal modo il massimale iniziale di sostegno comunitario medio per ettaro in £. 14.187.276.

Ciò stante, poiché il presente piano ha previsto l'ammissione al sostegno pubblico di tre tipi di intervento (misure), diversi l'uno dall'altro, e che comportano, peraltro, costi di realizzazione diversi, non è possibile stabilire a priori il preciso ammontare della percentuale di contributo sulle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi medesimi.

La percentuale di contributo in questione potrà essere fissata definitivamente al momento del ricevimento di tutte le domande di contributo, esaminando le misure e le relative superfici vitate previste in progetto.

Pertanto la percentuale del contributo in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili al sostegno potrà essere riconosciuta tra un minimo del 50% e un massimo del 75%, tenendo conto dell'obbligo di non superare il suddetto massimale medio per ettaro e il numero di ettari ammessi alla ristrutturazione e riconversione.

Il beneficiario concorre all'investimento per la differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo totale sostenuto per la realizzazione del vigneto.

Il° Indennizzo per le perdite di entrate

Per quanto concerne l'indennizzo per le perdite di entrate, di cui all'art. 13, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1493/1999, conseguenti l'esecuzione del progetto, potrà essere riconosciuto un importo complessivo per ettaro da un minimo di £. 2.000.000 ad un massimo di £. 5.000.000, sempre tenendo conto dell'obbligo di non dover superare il massimale medio per ettaro.

Nel caso di reimpianto tuttavia può essere scelta dal richiedente la forma dell'autorizzazione alla coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare per un massimo di 3 anni dalla messa a dimora delle viti, oppure l'indennizzo di cui sopra.

L'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Puglia di importo pari al 120% del valore del prodotto ricavabile nel periodo considerato, così fissato forfettariamente per ettaro in base al tipo di allevamento del vigneto: £. 10.000.000 per il tendone, £. 7.000.000 per la spalliera, £. 6.000.000 per l'alberello.

L'indennizzo per le perdite di entrata non spetta ai produttori che si avvalgono di diritti di reimpianto e nel caso in cui l'intervento non prevede l'estirpazione del vigneto in quanto viene scelta la coesistenza con il vigneto di nuovo impianto per un massimo di 3 anni.

La percentuale del contributo e l'importo dell'indennizzo sarà comunicata ai richiedenti in sede di notifica di approvazione del progetto; inoltre sarà evidenziato e comunicato all'AGEA al momento dell'invio dell'elenco di liquidazione dei beneficiari.

14) SPESE AMMISSIBILI

La spesa massima ammissibile è determinata forfettariamente per ogni singola misura.

Pertanto, per la realizzazione delle opere in progetto sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l'acquisto di beni, servizi e impiego di manodopera, relativamente alle seguenti misure nei limiti massimi,

fissi e omnicomprensivi, a fianco indicati:

Sovrainnesto £. 7.000.000 per ettaro

Reimpianto £. 26.000.000 per ettaro

Ristrutturazione £. 14.000.000 per ettaro

Le spese eleggibili al sostegno comunitario sono quelle sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

Relativamente alla misura "Reimpianto", qualora non sia prevista l'estirpazione del vigneto da ristrutturare (o per l'esercizio di un diritto di reimpianto in portafoglio o per aver scelto l'opzione della coesistenza del vigneto da ristrutturare per il periodo massimo di 3 anni), il predetto importo forfettario viene decurtato di lire duemilioni.

I predetti costi forfettari sono stati determinati sulla base dei costi adottati per l'attuazione del POP Puglia 1994/1999, aggiornati tenendo conto del tasso d'inflazione programmata annualmente.

Detti importi sono omnicomprensivi di spese generali, oneri contributivi e quant'altro dovuto per effetto di normative vigenti.

Le risorse finanziarie assegnate con DM 33638/2000 per la ristrutturazione di 1.672 ettari di vigneto saranno ripartite tra le province in rapporto alla superficie vitata dei rispettivi territori.

Qualora le risorse assegnate ad una provincia non fossero utilizzate interamente si procederà all'assegnazione ad altre province.

15) SUPERFICIE MINIMA DEI PROGETTI

Nel caso di progetti collettivi, è fissata una superficie vitata non inferiore a 20 ettari, costituita da vigneti non frazionati di almeno 0,50 ettari. È ammessa per quest'ultimo requisito, la tolleranza fino al 30% di vigneti con superficie compresa tra 0,50 e 0,30 ettari, quando si è in presenza di zone con proprietà fondiaria ad accentuata polverizzazione e frammentazione.

Nel caso di progetti presentati da imprenditori singoli è richiesta la superficie minima di 2 ettari

16) PROCEDURE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO E MODALITA' DI SELEZIONE ED ACQUISIZIONE DEI PROGETTI

Si premette che sono fatte salve le procedure che saranno dettate dall'Organismo pagatore e che le procedure fissate nel presente documento integrano le prime.

- Procedure per l'individuazione dei progetti di piani da finanziare -

Le domande di aiuto, sottoscritte dai soggetti attuatori o destinatari del contributo con firma autenticata a norma dell'art. 3 - comma II - della L. 127/97, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere inviate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) competenti per territorio, a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel BURP del presente bando (il conteggio dovrà iniziare dal giorno seguente la data predetta) ed entro e non oltre il 60°(sessantesimo) giorno dalla data di pubblicazione medesima.

Sono concessi n. 10 giorni di proroga del suddetto termine per l'adeguamento dei progetti, già

presentati, o ancora da presentare, alle disposizioni recate dal presente provvedimento.

Esse potranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite corriere con attestazione di ricevimento.

Le domande pervenute nei termini saranno sottoposte ad istruttoria tecnico-amministrativa per il riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, della conformità degli interventi proposti con le finalità del piano, e della finanziabilità delle misure proposte, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza del nuovo termine fissato dal presente provvedimento per il ricevimento delle domande a cura di funzionari appositamente incaricati dal Dirigente del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, finalizzata alla formulazione della proposta di finanziamento, alla determinazione della spesa totale ritenuta ammissibile al sostegno pubblico e del contributo massimo concedibile.

Il regolamento comunitario n. 2729/2000 recante modalità di applicazione dei controlli nel settore vitivinicolo prevede all'art. 5 che ai fini delle verifiche relative al rispetto delle disposizioni inerenti il potenziale viticolo ci si avvale dello schedario viticolo o della base grafica di riferimento. Inoltre la concessione degli aiuti comunitari formeranno oggetto di una verifica sistematica in loco.

Tuttavia, se la fase fenologica del vigneto in atto al momento dell'accertamento non consente sia l'individuazione della destinazione produttiva dello stesso (da vino o da tavola) che l'acquisizione di altri dati agronomici, il funzionario istruttore potrà richiedere la presentazione di una relazione tecnica redatta sotto la forma di atto di asseveramento o di perizia giurata da un tecnico abilitato a esercitare nelle materie agronomiche, dalla quale risultino le caratteristiche del vigneto, e in particolare:

- l'esatta superficie del vigneto determinata secondo la definizione di cui al DM 26 luglio 2000 concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
- la varietà di uva prodotta e la sua destinazione produttiva;
- la forma di allevamento e il sesto d'impianto;
- la resa del vigneto calcolata sulla media degli ultimi 3 anni;
- se il vigneto è irriguo o meno;
- l'eventuale iscrizione nell'albo dei vini DOC;
- i precisi dati catastali.

I predetti dati potranno essere chiesti anche ad integrazione di quelli risultanti nei diritti di reimpianto in portafoglio.

Qualora la domanda dovesse risultare incompleta di dati, delle informazioni e della documentazione prescritta, la stessa sarà considerata irricevibile e l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente provvederà alla sua archiviazione con avviso all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I progetti di piani giudicati ammissibili, valutati anche attraverso un punteggio, così come di seguito specificato, formeranno la graduatoria per il loro finanziamento.

I risultati degli accertamenti saranno riportati nella "relazione istruttoria" datata e sottoscritta dai funzionari incaricati, nella quale dovranno essere specificate le motivazioni di vario ordine alla base della dichiarazione di finanziabilità o di non finanziabilità dell'iniziativa proposta, unitamente all'importo di spesa ritenuto ammissibile al sostegno pubblico e il relativo contributo in conto capitale concedibile.

In caso di non ammissibilità ai benefici previsti il dirigente responsabile dell'IPA competente da opportuna comunicazione al richiedente anche ai fini di eventuali controdeduzioni, che devono essere presentate all'IPA medesimo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Considerato il termine per la presentazione degli elenchi di liquidazione fissati dall'AGEA al 15 maggio 2001 e in considerazione delle osservazioni formulate dal Comitato ex art. 7 del D.M. 27 luglio 2000 che non consentono né ai richiedenti di eseguire tutte le operazioni per la realizzazione delle misure nel termine fissato né agli uffici regionali di effettuare le verifiche dell'esecuzione delle stesse, avvalendosi della deroga di cui all'art. 15, par. 2 del Reg. CE n. 1227/2000, si dispone il pagamento anticipato dell'intero sostegno al produttore prima dell'esecuzione completa della/e misura/e.

A tal fine il richiedente (o i singoli soggetti destinatari degli interventi) è obbligato a costituire fidejussione

bancaria o assicurativa, a favore dell'AGEA, pari al 120% dell'importo del sostegno.

La polizza fidejussoria deve pervenire agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto.

Il dirigente dell'IPA nel comunicare tempestivamente al soggetto richiedente la conclusione e il risultato del procedimento amministrativo, dovrà evidenziare che tale adempimento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria della richiesta di aiuto e non impegna in alcun modo l'Amministrazione regionale in ordine al pagamento del contributo da parte dell'Organismo pagatore. Con la stessa comunicazione il soggetto richiedente sarà invitato a trasmettere la fidejussione bancaria assicurativa pari al 120% del sostegno, da svincolarsi ad effettiva utilizzazione dell'importo garantito.

La condizione fissata dal predetto art. 15 del Reg. CE n. 1227/2000 circa l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori deve essere soddisfatta dalla dichiarazione del direttore dei lavori, controfirmata dal richiedente, da inoltrare unitamente alla polizza fidejussoria. Nella dichiarazione deve essere indicato il tipo di operazioni avviate.

Per effetto della presente deroga l'esecuzione dei lavori relativi alla misura potrà essere effettuata entro due anni dalla data del versamento del pagamento anticipato.

Successivamente a tale termine l'IPA effettuerà le operazioni di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere previste in progetto.

Ricevute le polizze fidejussorie gli IPA trasmettono all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 10 maggio 2001, l'elenco di liquidazione dei beneficiari, per il successivo inoltro all'AGEA, entro il 15 maggio 2001.

In tale elenco dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- nominativi dei soggetti cui spetta il pagamento degli aiuti;
- la superficie vitata risultante dalla ristrutturazione e riconversione, distinta tra i tre tipi di intervento;
- l'importo del contributo sui costi sostenuti per ogni singola misura;
- l'importo dell'indennizzo per le perdite di entrata.

Inoltre l'elenco conterrà le informazioni previste dalla specifica tecnica di fornitura dei dati all'AGEA, predisposta dall'AGEA medesima di concerto con le Regioni.

Il pagamento del sostegno sarà erogato al beneficiario finale dell'aiuto che realizza gli interventi. Qualora i suddeffi beneficiari delegano il soggetto attuatore dei progetti collettivi a riscuotere per proprio conto, questi ultimi sono obbligati a versare nel più breve tempo possibile, consentiti dagli adempimenti contabili, la totalità dei contributi ricevuti ai soggetti beneficiari finali che hanno realizzato le misure previste dal piano.

In caso di rinuncia a realizzare le opere o di revoca da parte dell'Amministrazione, oppure per sopraggiunta ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà al finanziamento di altri progetti mediante scorrimento della graduatoria medesima.

I progetti istruiti favorevolmente e non finanziati potranno essere presi in considerazione nell'esercizio successivo e prenderanno collocazione nella graduatoria con il punteggio già acquisito.

Non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento dei lavori, lasciando ogni responsabilità ed eventuali danni, anche di natura finanziaria, a totale carico del soggetto destinatario.

Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

Tutte le altre tipologie di variazioni, ascrivibili alla categoria degli "adattamenti tecnici ed economici", quali i modesti adattamenti tecnici anche con leggere variazioni di costo che non comportino cambiamenti nei processi di produzione e negli obiettivi iniziali, saranno decisi responsabilmente dal progettista e/o dal direttore dei lavori a condizione che sia mantenuto lo stesso livello tecnologico.

Tutte le variazioni apportate al progetto dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica a corredo degli atti di contabilità finale dei lavori.

In tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell'investimento finanziato, restando il medesimo a totale carico del soggetto destinatario del contributo.

Tale tipo di variazioni potranno essere approvate in via consuntiva direttamente dai funzionari incaricati degli accertamenti finali di regolare esecuzione.

Entro il termine dei due anni dalla data di pagamento anticipato del contributo i soggetti titolari della concessione dovranno inoltrare all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la richiesta di accertamenti finali di regolare esecuzione, allegando alla medesima la documentazione tecnica ed amministrativa di rito, ivi compresa quella descritta nel provvedimento di concessione. La predetta documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto dal progetto.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le spese relative agli investimenti saranno state effettivamente pagate dal destinatario della concessione del contributo e dimostrate con fatture in originale e debitamente quietanzate, oppure con documenti contabili aventi forza probante equivalente, corredate dalle relative lettere liberatorie e dalle modalità di pagamento (non saranno consentiti pagamenti per contanti, mentre quelli effettuati con assegni bancari dovranno essere suffragati dai rispettivi estratti conti bancari).

In dipendenza delle disposizioni che l'Organismo pagatore, o il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, o la Commissione U.E. diramerà circa l'attuazione del piano, le predette disposizioni potranno subire variazioni. In particolare le procedure potranno subire modifiche e variazioni. In tal caso le nuove disposizioni saranno riportate nel provvedimento di concessione o saranno comunicate con altro mezzo.

- Decadenza delle provvidenze

Il mancato rispetto anche di parte degli obblighi e dei vincoli contenuti nei documenti regionali attinenti al progetto finanziato, oppure previsti dalle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie, comporterà la decadenza del sostegno pubblico. In particolare devono essere tassativamente rispettate le scadenze di esecuzione delle misure che figurano nei piani per ciascun esercizio, nonché gli obblighi e i vincoli assunti per garantire il non aumento della superficie vitata interessata.

La predetta decadenza delle provvidenze è formulata con apposito provvedimento dirigenziale di revoca del contributo, previo avviso al soggetto destinatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, determinerà l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente riscosse, maggiorate degli interessi calcolati al normale tasso di sconto e maturati dalla data della riscossione a quella dell'effettiva restituzione.

Tuttavia, se oltre l'80% delle misure è stato realizzato entro le scadenze previste, il rimborso sarà pari al doppio dell'importo della differenza tra il contributo complessivo e quello spettante per gli investimenti realizzati.

- Controlli

In ogni fase e stadio del procedimento, l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Puglia possono disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni pubbliche, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 10 anni per le strutture fisse e 5 anni per le attrezzature mobili a partire dalla data del collaudo finale.

In ogni caso gli IPA entro il terzo anno dal collaudo delle opere dispongono controlli al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT.

- Punteggi

1) Tipologia dei beneficiari:

d) Imprenditori agricoli riuniti in progetti presentati da associazioni di produttori agricoli da cooperative (cantine sociali, etc.), da Consorzi di Tutela e valorizzazione dei vini DOC e IGT e da associazioni di scopo

punti 20

e) Imprenditori agricoli a titolo principale " 15

f) Imprenditori agricoli singoli e società di persone e capitali " 10

2) Tipo di investimento: realizzazione di vigneti ubicati in aree delimitate per la produzione di vini a DOC:

a) Superficie vitata DOC superiore al 60% del totale punti 20

b) Superficie vitata DOC tra il 40 e il 60% " 15

c) Superficie vitata DOC inferiore al 40% " 10

3) Dimensione del progetto:

a) superficie vitata superiore a 100 ettari " 20

b) superficie vitata da 20 a 100 ettari " 15

c) superficie vitata inferiore a 20 ettari " 10

4) Età degli imprenditori:

- per i progetti collettivi

Numero di imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni:

- superiore al 50% del totale dei componenti " 20

- dal 30 al 50% del totale dei componenti " 15

- inferiore al 30% " 10

- per i progetti singoli

Imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni " 10

5) Commercializzazione in bottiglia da 750 ml dei vini derivanti dalla produzione propria o dei propri soci: (Dimostrata dalla media degli ultimi 3 anni di lavorazione, desunta dall'esame dei registri di vinificazione e di imbottigliamento)

a) superiore al 5% del totale vinificato " 20

b) tra il 2% e il 5% del totale vinificato " 15

c) inferiore al 2% del totale vinificato " 10

6) Ubicazione dei vigneti:

(Vigneti ubicati nei territori montani e svantaggiati delimitati ai sensi delle direttive comunitarie)

- superficie vitata superiore al 70% della superficie complessiva del progetto " 20

- superficie vitata tra il 50% e il 70% della superficie complessiva del progetto " 15

- superficie vitata inferiore al 50% della superficie complessiva del progetto " 10

Totale punteggio: punti 120. A parità di punteggio, costituirà priorità l'età anagrafica dei beneficiari nel senso di dare la preferenza al progetto che comprende imprenditori più giovani.

- Documentazione per il progetto esecutivo:

a) Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione e/o di registrazione, quando richiesta, per le associazioni, Consorzi, società e cooperative agricole;

b) Iscrizione delle Cooperative alla Sezione "Agricola" del Registro prefettizio;

c) Elenco dei soci aderenti al progetto a firma del legale rappresentante, con la indicazione, per ciascun socio partecipante al piano, delle generalità, data di nascita, codice fiscale o Partita IVA, domicilio,

dell'agro, della superficie vitata totale condotta, della superficie vitata interessata al piano di ristrutturazione e riconversione;

d) Verbale del consiglio di Amministrazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo

e) Relazione, chiaramente e dettagliatamente esposta, comprendente i seguenti punti:

- descrizione dei vigneti da estirpare ai fini della ristrutturazione e riconversione con l'indicazione delle rese per tener conto dell'obbligo di non aumentare il potenziale produttivo;

- obiettivi e benefici attesi;

- localizzazione degli interventi;

- soggetto proponente e soggetti destinatari degli interventi;

- possesso delle condizioni di ammissibilità;

- descrizione dei vigneti da realizzare; per ogni misura dovranno essere indicate le seguenti informazioni: nominativo del conduttore viticolo interessato, la superficie interessata, le operazioni che si intendono eseguire per ogni misura, il periodo di esecuzione per ogni misura, nonché le rese derivanti dall'esecuzione dei nuovi vigneti;

- descrizione degli indirizzi tecnici comuni che si intendono adottare (e dettare) sulle condizioni d'impianto del vigneto (sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari) e di esecuzione dei lavori connessi, in modo da garantire in particolare la razionalizzazione del lavoro e dell'impiego dei macchinari;

- indicazione del costo complessivo del progetto di ristrutturazione, disaggregato per singola misura; finanziamento pubblico richiesto nel limite della spesa massima ammissibile forfettizzata per singola misura; l'indicazione della forma di indennizzo richiesta per le perdite di entrata, ovvero indennizzo forfettario o coesistenza del vigneto.

Per ogni produttore, interessato a un progetto singolo o a un progetto collettivo, devono essere presentati i seguenti documenti:

f) copia della dichiarazione delle superfici vitate di cui al DM del 26 luglio 2000 o, comunque, impegno alla sua presentazione entro il 31 marzo 2001.

g) titolo di proprietà o di possesso dei terreni dove sono e dove saranno ubicati i vigneti. In caso di affitto tale documento deve essere corredato dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire gli investimenti, qualora l'autorizzazione medesima non è espressamente contemplata nel contratto di affitto;

h) certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio;

i) copia del diritto di reimpianto in corso di validità rilasciato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, oppure

l) dichiarazione di impegno ad estirpare, entro 3 anni dalla messa a dimora delle viti, un vigneto di superficie pari a quella oggetto di reimpianto;

m) planimetria dei terreni interessati al progetto in scala 1 :2000 o 1 :4000;

n) per la valutazione del punteggio relativo al punto 5 (commercializzazione in bottiglia) occorre produrre copia del registro c/s generale di vinificazione e di imbottigliamento dalle quali risultino le operazioni effettuate negli ultimi 3 anni;

o) eventuale documento di delega a riscuotere i contributi, rilasciato al soggetto attuatore;

p) atto sostitutivo di notorietà con il quale il conduttore viticolo dichiara: sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

- di non aver beneficiato, né di voler beneficiare per le opere preventivate di altre provvidenze contemplate dalle vigenti disposizioni;

- di impegnarsi ad eseguire le opere di cui alle modalità di approvazione;

- di impegnarsi a non distogliere dall'uso e dalla destinazione le strutture fisse per almeno 10 anni e le attrezzature mobili per almeno 5 anni a partire dalla data del collaudo finale;

- di obbligarsi ad impiegare, nei termini all'uopo prescritti, l'intera somma che sarà riconosciuta per la esecuzione delle opere ritenute ammissibili;

- di impegnarsi a finanziare la parte di spesa non coperta da contributo;
- di esonerare le Amministrazioni concedenti da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia.

I conduttori viticoli che partecipano ad un progetto di ristrutturazione e di riconversione collettivo, devono aggiungere alle predette dichiarazioni, la seguente:

- dichiaro di aderire al progetto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti presentato dal , e di impegnarmi ad osservare il contenuto e le prescrizioni del piano.